



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 05/03/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 14/9/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 16/2/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna dell'intermediario, in applicazione del criterio proporzionale, al rimborso della somma complessiva di € 3.419,36, di cui € 90,45 per le commissioni bancarie, € 3.068,58 per le commissioni di intermediazione, € 260,50 per i premi assicurativi, al netto dei rimborsi già riconosciuti;
- la refusione delle spese legali, da quantificarsi in via equitativa.

L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

Premette il Collegio che l'intermediario, non costituitosi nel presente procedimento, è stato cancellato dall'albo ex art. 107 t.u.b. in data 23/10/2017, quindi successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 27/7/2017.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso e non viene



persa con la successiva cancellazione (tra le altre Collegio di Bari, decisione n. 705/2018; Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).

Ciò rilevato, Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Sulla scorta di quanto innanzi, deve senz'altro affermarsi la natura *recurring* della commissioni bancaria come della commissione di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione delle voci di costo in cui compaiono tanto attività che risultano legate alla concessione del prestito, tanto attività legate alla sua esecuzione come, ad esempio, "tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto", l'attività di incasso delle rate. Il che determina una complessiva opacità della clausola contrattuale, come del resto già riconosciuto da questo collegio (Abf. Bari, dec. n. 10584/2017).

Il totale delle commissioni da rimborsare ammonta a € 3.139,76.

Va accolta la domanda di rimborso dei premi assicurativi da effettuarsi secondo il criterio proporzionale alla stregua dell'orientamento innanzi ricordato e determinata quindi in € 229,39.

Va precisato che l'importo delle somme da rimborsare viene computato all'estinzione avvenuta alla sessantunesima rata e non alla cinquantatreesima come assume il ricorrente, giacché dalla liberatoria in atti, prodotta dall'intermediario nella fase prodromica al ricorso, risulta che l'estinzione è avvenuta in corrispondenza della sessantunesima rata. Dall'importo complessivo di € 3.366,15 va detratto quanto il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto a titolo di rimborso dall'intermediario per euro 125,06.

La somma complessiva da rimborsare ammonta a € 3.244,09 come indicato nella tabella qui di seguito riportata.

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				162,00	79,65		79,65
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.223,95	3.060,11		3.060,11
<i>Premi assicurativi</i>				466,56	229,39		229,39
<i>Rimborsi successivi all'estinzione</i>						125,06	-125,06
Totale							3.244,09

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.244,09.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI